

ew

UNIONE DEI COMUNI
"Città della Riviera del Brenta"

tra i Comuni di Dolo e Fiesso d'Artico
Municipio di Dolo – Via Cairoli n. 39 – 30031 Dolo (VE)

Polizia Municipale

(tel. 041-410769-5121931 fax 041-413027)

Prot. n. 3547/9.....
Ord. n. 80.....

Dolo, 05/07/2004

Oggetto: Istituzione, in alcuni tratti di strada comunale, del divieto di transito per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 5 t.

I L RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

- **Considerato** che il costante incremento del traffico pesante nelle vie Torre, Pasteur, Arino e Cazzaghetto costituisce una notevole limitazione per la mobilità del traffico veicolare leggero ed una potenziale situazione di pericolo, viste anche le caratteristiche strutturali di queste strade adatte a sostenere un traffico a vocazione prevalentemente residenziale;
- **Considerato altresì** che la recente nuova realizzazione della bretella di collegamento tra la SR.11 ed il casello Autostradale di Dolo – Mirano costituisce un valido itinerario alternativo al percorso tradizionale costituito dalle vie indicate al punto che precede;
- **Ravvisata la necessità**, per i motivi sopraesposti, di istituire il divieto di transito nelle vie Torre, Arino, Pasteur per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 5 t;
- **Visto** il nullaosta della Provincia di Venezia prot. n. 2430/9 del 25/06/2004 per quanto attiene l'apposizione della segnaletica di preavviso nei tratti di strada provinciale adducente via Arino;
- **Visto** l'art. 7 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992
- **Visto** il Decreto Legislativo n. 267/2000;

ORDINA

1. E' istituito il divieto di transito in via Torre e via Pasteur per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 5 t.;
2. E' istituito il divieto di transito, escluso mezzi autorizzati, in via Arino per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 5 t.;
3. L'Ufficio Tecnico del Comune di Dolo è incaricato di predisporre la segnaletica necessaria prevista dal C.d.S. vigente;
4. E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada il rispetto dei segnali apposti, con l'avvertenza che in caso di trasgressione verranno comminate le sanzioni previste dalla Legge;
5. Gli organi espletanti il servizio di Polizia Stradale sono incaricati di far rispettare le prescrizioni imposte dalla presente ordinanza;
6. A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7/8/90, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/71 n. 1034, chiunque vi abbia interesse può ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. di Venezia.
7. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/92.

IL COMANDANTE
Alberto Barotto

